

Memoria autorizzata ex art. 180 c.p.c.

Per

Il Dott. DARIO RAZZI con l'Avv. Roberto Fiorucci

14 MAG 2003

(attore)

Contro

1. GRUPPO EDITORIALE UMBRIA 1819 S.r.l., con l'Avv.

Giovanni Spina e Sandro Guerra

2. Dott. ANTONIO CESARE SALTINI, con il Prof. Avv. Giovanni

Guglielmetti e gli Avv. ti Francesca e Umberto Abbondanza

(convenuti)

(nella causa civile n. 231/2003 R.G.)

(Dott.ssa Ferrante - prossima udienza 21.05.2003)

Le memorie di costituzione dei convenuti sono meritevoli di immediata smentita, in fatto ed in diritto.

Premesso che il processo Federconsorzi si è svolto attraverso decine di udienze istruttorie e che non vi sono state opposizioni alla produzione degli atti compiuti durante le indagini preliminari, cosicché tutti gli elementi di prova sono stati trasferiti alla cognizione del Collegio giudicante, la decisione, per nulla scontata - come riteneva il Prof. Saltini e gli osservatori da lui consultati - veniva a dipendere quasi integralmente dalle prove documentali, dalla loro interpretazione e dal loro porsi a sostegno e riscontro dei testimoni fondamentali del Pubblico Ministero.

1

22-05-03 11:14

->1022059365908

Pag. 03

I dati contabili erano pacifici e condivisi perfino dai difensori degli imputati.

La linea difensiva del Dr. Greco si affidava, in fatto, sulla eccezionalità della procedura e sulla conseguente, a suo dire, necessità di trovare soluzioni innovative.

Di converso la difesa del Prof. Capaldo tendeva ad affermare, in fatto, che egli rappresentava banche, ossia istituzioni che fanno affari e che non poteva essere chiamato a rispondere di eventuali irregolarità nella procedura o di sproporzioni di prezzo (per la verità neppure contestate dal Dr. Greco).

Nella requisitoria il P.M. - odierno attore - si soffermava proprio su tali aspetti, mettendo in evidenza i nessi tra i documenti e i testi di accusa, che insieme delineano l'accordo tra i due principali imputati sulla cadenza della procedura concorsuale in relazione alla formazione della cordata per l'acquisizione del patrimonio Fedit e alla scelta delle modalità per la vendita.

L'affermazione dei convenuti, secondo cui il Dr. Razzi non avrebbe affrontato il fatto del processo, è falsa e nasce dalla mancanza di conoscenza del processo stesso: la semplice lettura delle trascrizioni delle requisitorie finali - che verranno prodotte nel termine prefiggendo ex art. 184 C.p.c. - evidenziano tutto questo anche ad un lettore inesperto.

Gli stessi articoli citati dal Dr. Saltini, come quello redatto per il Giornale dell'Umbria, sono improntati allo stesso generico e approssimativo taglio fattuale, denotante un insufficiente studio dei fatti

2

22-05-03 11:15

->1022059365908

Pag. 04

processuali, tesi come sono a dare giudizi politici ed esiti processuali infausti motivati sulla propria inossidabile e preconfezionata sicurezza.

Non vi è dubbio che il Prof. Saltini si proponga come il difensore degli interessi dell'agricoltura italiana e, di fronte alla immotivata prospettiva di un esito infausto del processo, non ha pensato di meglio che abbandonarsi non solo alla critica, legittima, ma anche al dileggio e alla insinuazione grave di acquiescenza nei confronti del Pubblico Ministero, ergendosi quale ultimo storico baluardo contro i predatori dell'agricoltura italiana.

In realtà il processo era quantomai incerto: mentre sul piano fattuale il compito per il Pubblico Ministero si presentava abbastanza agevole, dovendosi sostanzialmente dimostrare il concorso tra Greco e Capaldo, il problema più insidioso riguardava proprio il reato di bancarotta: se fosse venuta meno la partecipazione del cosiddetto intraneus, ossia la posizione D'Ercole, sarebbe caduto il reato di bancarotta e si sarebbe potuto al più profilare un reato di abuso d'ufficio con la conseguente pronuncia di prescrizione per tutti i reati, con buona pace del Pubblico Ministero, della Parti Civili, del Prof. Saltini e dell'agricoltura italiana.

Ed era proprio qui che le difese degli imputati, proprio perché "principi del foro" e non legali sprovveduti e presuntuosi, si battevano con le eccezioni e le argomentazioni più incalzanti, prima sostenendo che la figura del Commissario Governativo Fedit (D'Ercole) non poteva essere parificata a quella dell'amministratore di società, poi ripiegando sull'argomentazione che il D'Ercole sarebbe potuto intervenire nella

3

22-05-03 11:15

->1022059365908

Pag. 05

sottoscrizione dell'atto quadro non come amministratore, ma come liquidatore giudiziale e in tale veste non avrebbe potuto - a loro dire - assumere la posizione di intraneus del reato di bancarotta.

Queste erano le questioni di fatto e di diritto decisive del processo e su queste il Dr. Razzi si è intrattenuto lungamente in requisitoria.

Non c'erano testi da smentire, né tantomeno occorreva - come avventatamente sostiene la difesa del convenuto - contraddire gli esiti della Commissione Parlamentare sul caso Fedit: è notorio che la stessa oppose il segreto d'ufficio sul lavoro svolto dalla Guardia di Finanza, cosicché i finanziari citati dalla difesa non poterono chiarire sulla base di quali accertamenti e di quali criteri di valutazione adottati dalla Commissione Parlamentare poté affermare che il prezzo della vendita del patrimonio Fedit era risultato a loro avviso congruo a dispetto di tutte le perizie e le stime acquisite in atti.

I testi non poterono essere smentiti semplicemente perché non parlarono e la relazione della Commissione fu così destinata a contare un bel nulla nella decisione del Tribunale.

Quando i due finanziari citati dalle difese degli imputati rappresentarono l'opposizione del segreto d'ufficio, le stesse difese manifestarono disappunto.

La requisitoria del Dr. Razzi venne ad un certo punto interrotta, in quanto il Presidente, cui avevo accennato preventivamente una mia difficoltà a rimanere in piedi a lungo, si accorse che l'attore aveva bisogno di una pausa.

Alla ripresa il Dr. Razzi chiese di poter rimanere seduto per il

4

22-05-03 11:16

->1022059365908

Pag. 06

seguito della requisitoria.

Ciò nondimeno egli svolse, sia prima che dopo, tutti i temi rilevanti per la decisione, nessuna influenza avendo la sua temporanea difficoltà fisica sulle capacità cerebrali.

Il Prof. Saltini, di cui l'attore ignorava la presenza in aula, non si avvicinò al P.M., né per salutarlo, né per esprimere la sua esecrazione, né per chiedere eventuali chiarimenti: per lui era evidente tutto chiaro, sia l'esito del processo che l'accodiscendenza del P.M.!

All'esito della discussione il P.M. espresse alle Parti Civili la sensazione che le difese fossero in difficoltà sul problema dell'intraneus e che avessero tentato, senza molto successo, di ripiegare su altra linea difensiva, tanto che il Dr. Razzi valutò anche l'opportunità di non replicare per "congelare" le posizioni.

Anche su sollecitazione di alcune Parti Civili, cui stavano principalmente a cuore gli aspetti patrimoniali, egli fece comunque una brevissima replica di circa 15 minuti (9 pagine di trascrizione), buona parte dei quali dedicati a spiegare il motivo dell'entità della pena richiesta e gli altri a fornire dei flash su quanto ascoltato dai difensori degli imputati.

Lo stesso Presidente aveva raccomandato, alle 6 del pomeriggio, la massima concisione a tutte le parti interessate alla replica, dando ben a vedere che non si aspettava ormai granché di utile dalla prosecuzione della discussione.

Tutto ci si sarebbe atteso tranne che il Dott. Saltini - a distanza di mesi, non solo dopo la sentenza di condanna, ma anche dopo la

5

22-05-03 11:17

->1022059365908

Pag. 07

proposizione di querela nei suoi confronti da parte del Dr. Razzi - scoprì l'esistenza di questa replica e vedesse in essa un saggio di eloquenza, non equiparabile certo a quella di Demostene, ma pur sempre tale da suscitare scene di giubilo in aula (!) sicché la tardiva ammirazione del convenuto non convince e non è per nulla disinteressata.

Per il resto ci si riporta all'atto di citazione, non senza aver prima ribadito che i precedenti giurisprudenziali citati dalle difese del Dr. Saltini e del Gruppo Editoriale Umbria 1819 S.r.l. sono inconferenti poiché nel caso di specie il limite della civile, seppur serrata critica, appare varcato in ragione delle gravi ed infamanti accuse ingiustamente mosse all'odierno attore: prima tra tutte quella di essere accodiscendente con gli imputati.

Perugia/Firenze, 12.05.2003.

Avv. Roberto Fiorucci

STUDIO LEGALE MUCCI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE Via XIV Settembre n.73 - 06122 Perugia